



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Risposta al foglio n. 15252
del 15 luglio 2026

22 LUG. 2026

All'Onorevole Presidente
della Regione
presidenza@pec.regione.sardegna.it

e p.c. All'Assessore
dell'agricoltura
e riforma agro-pastorale
agr.assessore@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1 (P/144).

Comunico alla S.V. On.le che la Quinta Commissione, nella seduta del 22 luglio 2026, ha espresso a maggioranza l'allegato parere sul provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
– *Giampietro Comandini* –

Parere della Quinta Commissione sul P/144: Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1.

La Commissione, nella seduta del 22 luglio 2026, nell'esprimere il proprio parere favorevole sul provvedimento, invita la Giunta regionale a valutare la possibilità di prevedere interventi della stessa natura volti a compensare la mancata produttività e il mancato reddito delle aziende agricole appartenenti al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, che, a causa della carenza della risorsa idrica nel corso della medesima annualità ha deliberato di escludere dalla coltivazione circa 5.000 ettari di terreni, al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione a coltivazione avviata.

La Commissione, inoltre, raccomanda di verificare la corretta formulazione dell'articolo 6, comma primo, delle direttive di attuazione relative agli interventi finanziabili.

Nel corso della seduta l'On. Satta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 28, comma 6 del Regolamento interno, ha chiesto di poter rappresentare le seguenti criticità già esposte verbalmente durante la seduta di commissione:

1. Con le direttive di attuazione parrebbe prevedersi un unico intervento finalizzato alla concessione di aiuti a favore delle imprese agricole, comprensivo dei territori serviti dal Consorzio di Bonifica della Nurra e da ENAS, senza distinguere le imprese monocolturali operanti nella Valle dei Giunchi da quelle che operano nella Nurra.

Tale distinzione, peraltro operata già in norma, è funzionale a garantire procedure snelle e rapide soprattutto per le aziende che operano nella Valle dei Giunchi in quanto, le due tipologie di intervento, seppur simili, presentano caratteri distintivi a sé stanti, che giustificano la ragione della scelta. Nella Valle dei Giunchi, le imprese sono prevalentemente monocolturali. Da anni coltivano il carciofo spinoso a pieno campo garantendo una delle primizie regionali per tipologia di prodotto. Questo aspetto determina un valore di produzione ben maggiore, per tipologia colturale, rispetto ai medesimi registrati nelle altre aree di produzione della Sardegna.

Il plus valore è legato a diversi aspetti riconducibili alla tecnica colturale impiegata come l'anticipo dei trapianti già da fine giugno, la maggiore densità di impianto per ettaro, l'avvio della raccolta già da fine ottobre. Questi aspetti determinano la produzione di un maggior numero di capolini per ettaro e la presenza nel mercato in un periodo in cui non vi è prodotto proveniente da altre aree di produzione con un conseguente maggiore margine di profitto.

Qualora si prevedesse un'unica linea di aiuto per tipologia colturale, senza tenere conto di questi aspetti, sarebbe inopportuno.

Si tenga conto, inoltre, che la separazione dei due stanziamenti era funzionale ad avviare procedure di erogazione dell'aiuto rapide per consentire alle aziende che operano nella Valle dei Giunchi, monocolturali e spesso monoreddito, di compensare il mancato reddito subito a seguito del mancato avvio della stagione agraria. Unire le due misure graverebbe inevitabilmente sui tempi di erogazione. Nella Nurra, infatti, le aziende hanno una dimensione maggiore e difficilmente sono monocolturali. La selezione operata dal Consorzio di bonifica che ha consentito di irrigare le colture pluriennali a scapito di quelle stagionali, ha certamente ridotto i ricavi delle aziende ma non ha determinato la totale perdita di reddito come avvenuto per gli orticoltori della Valle dei Giunchi.

-2. Le direttive di attuazione al punto 1 (obiettivi generali) e al punto 6 (interventi finanziabili) si riferiscono a "danni alle produzioni agricole derivanti dalla mancata produzione conseguente all'impossibilità di avviare la stagione agraria 2025". Tale dicitura, rappresenta chiaramente un'antifrasi.

Si parla di danni alle produzioni per aziende che non hanno potuto produrre? Non si capisce il concetto espresso.

3. Nelle direttive approvate sono stati indicati dei criteri che necessariamente comporteranno delle istruttorie dettagliate per ogni singola domanda di aiuto. Infatti, si prevede:

- Una distinzione tra imprenditore puro e Imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
- Una distinzione tra Imprenditore agricolo o coltivatore diretto che coltivi in maniera più intensiva o meno intensiva;
- Parametri che variano dal 20% al 58% della PLS (Produzione Lorda Standard), applicabili, oltre che per gli elementi soggettivi dell'azienda, anche a seconda che le stesse ricadano in zona svantaggiata o in zona non svantaggiata.

In questo caso, considerata la differenza di percentuale del parametro applicabile, sarebbe opportuno comprendere quale criterio si dovrà usare per determinare lo svantaggio. Si terrà conto della sede legale dell'azienda o della sede operativa? E qualora si tenesse conto della sede operativa di un'azienda, se questa ha più terreni che ricadono in comuni svantaggiati ed altri che ricadono in comuni non svantaggiati, quale parametro verrà applicato?

L'aiuto, inoltre, è composto anche da una percentuale legata ai costi fissi dell'azienda. Tale componente dell'aiuto è riconoscibile entro il limite massimo del 5% della Produzione standard prevista per ogni parametro, quindi rispettivamente nelle ipotesi del 20, 28, 38, 48 e 58% a seconda delle differenze già descritte.

L'importo riconoscibile per i costi fissi è determinato in misura pari o minore tra:

1. L'ammontare dei costi fissi dichiarati dall'impresa e ritenuti ammissibili;
2. Il valore corrispondente al 5% massimo della Produzione Standard utilizzata per il calcolo dell'aiuto.

Anche in questo caso, non essendo prevista una misura forfettaria, l'Agenzia dovrà effettuare tutti i controlli del caso sulla documentazione prodotta quali fatture, documenti fiscalmente rilevanti, contratti, quietanze di pagamento, scritture contabili obbligatorie ecc.

Queste previsioni aggraveranno i procedimenti istruttori e inevitabilmente comporteranno un allungamento dei tempi di liquidazione delle somme alle aziende.